

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1040 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2016

**che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

[notificata con il numero C(2016) 3820]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Se il quantitativo di effluente di allevamento per ettaro per anno che uno Stato membro intende applicare non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a) del medesimo comma, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi, quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.
- (2) Il 3 novembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/721/UE <sup>(2)</sup> che autorizza l'Italia a consentire, nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, e a determinate condizioni, l'applicazione fino a 250 kg di azoto per ettaro per anno da effluenti bovini e da effluenti suini trattati in aziende agricole con almeno il 70 % di colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto.
- (3) La deroga concessa mediante la decisione di esecuzione 2011/721/UE riguardava circa 300 aziende agricole e 13 000 ettari di terreni ed è scaduta il 31 dicembre 2015.
- (4) Il 20 gennaio 2016 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE in relazione alle regioni Lombardia e Piemonte.
- (5) La deroga richiesta riguarda l'intenzione dell'Italia di consentire, nelle regioni Lombardia e Piemonte, l'applicazione fino a 250 kg di azoto per ettaro per anno da effluenti bovini e da effluenti suini trattati in aziende agricole con almeno il 70 % di colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto. Si stima che nelle regioni Lombardia e Piemonte vi siano circa 600 allevamenti di bovini e 60 allevamenti di suini potenziali beneficiari della deroga, corrispondenti rispettivamente al 15 % e al 6 % degli allevamenti complessivi di bovini e suini nelle stesse regioni, al 4 % della superficie agricola utilizzata (SAU), al 14 % dei bovini da latte e al 7,4 % dei suini nelle medesime regioni. Possono presentare domanda di deroga anche le aziende dedite alla coltura di seminativi.
- (6) La legislazione che attua la direttiva 91/676/CEE e che istituisce i programmi di azione in Lombardia (decisione n. X/5171 del 16 maggio 2016) e in Piemonte (decisione n. 19/2971 del 29 febbraio 2016) è stata adottata e si applica congiuntamente alla presente decisione per il periodo 2016-2019.
- (7) Le zone vulnerabili designate cui sono applicabili i programmi d'azione interessano circa l'80 % della superficie agricola utilizzata (SAU) in Lombardia e il 44 % della SAU in Piemonte.

<sup>(1)</sup> GUL 375 del 31.12.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2011/721/UE della Commissione, del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GUL 287 del 4.11.2011, pag. 36).

